



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Sent. \_\_\_\_\_**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Del 11/12/2013**

**La Corte d'Appello di Torino**

**R.G. xxxxxx**

**Sezione IV Penale**

**N.R. xxxxxx**

**Composta dai Magistrati:**

**1) Dott. Rosalia Rinaldi - Presidente**

**2) Dott. Isabella Diani - Consigliere**

**3) Dott. Silvana Podda - Consigliere Rel.**

**ha pronunciato la seguente**

**S E N T E N Z A**

**C O N T R O**

**R. S. (omissis)**

## **IN PRIMO GRADO IMPUTATA**

In ordine ai seguenti reati:

reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 4 c.p., in quanto, in concorso con altra persona, s'impadroniva del marsupio di P.F.C., contenente, tra l'altro, i documenti di identità, la patente di guida e la carta bancomat e di credito n.xxxxxx rilasciata dall'Istituto di Credito San Paolo IMI relativamente al conto corrente n.xxxxxx, mentre era custodito dal P.F.C. legato alla propria bicicletta, in specie avvicinandosi a bordo di un veicolo Fiat Tipo, condotto da altra persona, al P.F.C. , mentre quest'ultimo conduceva la propria bicicletta ed improvvisamente strappando con violenza il marsupio dal tubo della bicicletta dov'era legato; con le aggravanti di aver usato violenza sulle cose e di aver agito mediante destrezza.

In territorio compreso tra Mathi e Balangero, il 15.7.2004.

reato di cui all'art. 12 legge 5.7.1991 n. 197 in quanto, dopo aver sottratto a P.F.C. la carta bancomat e di credito, onde trarne profitto, indebitamente l'utilizzava per pagare il prezzo di € 705,00 relativo all'acquisto di due anelli in oro bianco e di un bracciale in oro giallo.

In Nole il 15.7.2004.

Recidiva specifica infraquinquennale ex art. 99 c.p.

## **APPELLANTE**

**AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO -  
SEZIONE DISTACCATA DI CIRIE' DEL 12.02.2008 CHE,**

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiarava l'imputata responsabile di tutti i reati alla stessa ascritti e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle aggravanti contestate, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la condannava alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Fissava in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

## **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

PG: confermarsi la sentenza impugnata.

DIFESA: assolversi l'imputata dai reati ascritti; in subordine, valutarsi le concesse attenuanti con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e contenersi la pena nei minimi edittali.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza GIP Tribunale Torino in data 12/8/2008 R.S. veniva condannata alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione e €600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624, 625 n.2 e 4 c.p. (capo 1), 12 L 5/7/91 n.197 (capo 2), commessi nel territorio di Mathi, Balangero e Nole il 15/7/2004.

Si evince dall'appellata sentenza che in quella data il sig. PFC, mentre faceva una passeggiata in bicicletta con il proprio figlio, era rimasto vittima del furto del marsupio (all'interno del quale custodiva la somma di €300,00 in contanti , nonché un portafoglio contenente documenti di identità , chiavi di casa, varie tessere, una carta bancomat e la carta di credito descritta in epigrafe), commesso da una donna giovane sui

vent'anni, con capelli lunghi e lisci, giunta a bordo di un'autovettura Fiat Tipo di colore grigio condotta da un uomo e allontanatasi dopo il delitto sulla medesima auto.

Successivamente, ma nello stesso giorno, la carta di credito sottratta al PFC era stata utilizzata a Nole per l'acquisto di un bracciale in oro giallo e due anelli in oro bianco presso la gioielleria dei sigg.ri F. e O., da parte di una giovane donna, con capelli scuri e carnagione chiara, la quale – uscita dal negozio – si era allontanata a bordo di un'auto Fiat Tipo o Punto di colore grigio condotta da un uomo.

Acquisita la videocassetta dell'impianto di sorveglianza interno alla gioielleria, gli investigatori estrapolavano le immagini della giovane che aveva utilizzato la carta di credito di provenienza furtiva e indirizzavano le indagini su R.S., sorella gemella dell'odierna imputata. Avvedendosi tuttavia che la Stefania presentava un tatuaggio tribale su un braccio, concentravano l'attenzione su R. S., che non aveva alcun tatuaggio, ma vari precedenti per reati contro il patrimonio.

Si procedeva quindi a formale ricognizione personale da parte di coloro che, date le circostanze dell'azione, potevano essere in grado di riconoscere l'autrice del delitto, cioè i sigg.ri F. e O., titolari della gioielleria.

Nonostante R. S. si sia presentata all'incidente probatorio accompagnata (anche) dalla sorella gemella quale configura, entrambi i testimoni la indicarono quale utilizzatrice della carta di credito sub 2), pur non nascondendo poi qualche perplessità, in dipendenza della indubbia somiglianza fra le due gemelle.

Il Pubblico Ministero disponeva, infine, apposita consulenza tecnica avente ad oggetto la comparazione fisionomica tra le fotografie di R. S. ed i fotogrammi che ritraggono l'autrice del reato contestato al capo 2).

Al termine dell'analisi comparativa, il consulente concludeva per un giudizio di compatibilità della sconosciuta con R. S.

Ebbene, sulla base degli elementi di prova ora evidenziati il giudice di primo grado riteneva raggiunta la ragionevole certezza che R. S. corrispondesse alla giovane donna, che aveva, prima, sottratto la carta di credito al P.F.C. e, poi, l'aveva utilizzata presso la gioielleria del F. Condannava quindi l'imputata alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione 6 ed € 600,00 di multa, previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla recidiva specifica e infraquinquennale contestata.

Avverso tale sentenza il difensore della R. interponeva appello, chiedendo in primo luogo l'assoluzione dell'imputata da entrambi i reati, quanto meno ai sensi dell'art.530 cpv cpp.

Osserva in proposito il difensore, quanto al capo 1), che il P.F.C. ha fornito dell'autrice del furto una descrizione assai generica e riferibile a un numero indeterminato di persone ed inoltre non è stato in grado di effettuare un riconoscimento, essendosi l'azione svolta molto rapidamente.

Quanto al reato sub 2), sostiene che alle ricognizioni effettuate dai titolari della gioielleria non possa essere attribuito un valore probatorio tranquillante e che la consulenza tecnica, non avendo concluso per un giudizio di compatibilità totale, non abbia fugato i dubbi sulla responsabilità della R.

Con il 3° e 4° motivo, attinenti al trattamento sanzionatorio, l'appellante chiede un più favorevole giudizio di bilanciamento fra le

circostanze, riferendosi alla giovane età dell'imputata ed al suo ruolo di madre, ed infine la riduzione della pena, alla luce di "un'attenta analisi del comportamento processuale" della R.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene questa Corte che l'approccio probatorio prospettato dall'appellante, fondato sull'isolamento spazio-temporale dei singoli reati e sulla conseguente parcellizzazione degli elementi di prova a ciascuno riferibili, non sia condivisibile.

Come correttamente argomentato dal giudice di 1° grado, infatti, non residua alcun dubbio che entrambi i delitti siano stati commessi dalla stessa persona.

Depongono in questo senso:

il breve lasso temporale intercorso fra le due condotte criminose;

la modesta distanza territoriale che separa Mathi (teatro del furto della carta di credito) e Nole (ove è situata la gioielleria presso la quale la stessa carta di credito è stata utilizzata lo stesso giorno della sottrazione);

la corrispondenza delle fattezze somatiche dell'autore dei reati: in entrambi i casi, si trattava di una donna giovane, carnagione chiara, capelli lisci e lunghi;

la corrispondenza, infine, di altre modalità della condotta, come ad esempio il fatto che in entrambi i casi la giovane fosse giunta sul luogo del misfatto a bordo di una Fiat Punto di colore grigio, condotta da un uomo, e che a bordo della stessa auto si fosse allontanata dopo il reato.

Corrispondenze, queste, che difficilmente possono essere considerate solo coincidenze fortuite e che portano, al contrario, a concludere che i due reati furono commessi dalla stessa persona.

Ebbene, se questa è la premessa corretta sul piano fattuale e logico, non si può, sul piano giuridico, che attribuire valenza probatoria piena agli elementi probatori acquisiti ed utili per l'individuazione dell'autrice del reato sub 2), sul presupposto che, identificata costei, sarà svelata anche l'identità della prima.

Le argomentazioni svolte dal primo giudice al proposito sono convincenti e condivisibili, ove si consideri che correttamente il giudicante ha evidenziato come i due testimoni F. e O. abbiano effettuato un riconoscimento valido ed efficace, pur con qualche marginale indecisione derivante più dalla lontananza dell'incidente probatorio dal fatto e dalla presenza della sorella gemella che da autentici dubbi soggettivi.

Rileggendo il verbale dell'incidente probatorio, invero, si può apprezzare appieno la genuinità e credibilità del percorso logico-mentale, che condusse i testimoni ad indicare nell'odierna imputata l'autrice del reato sub 2):

O. escludeva immediatamente la terza controfigura e, concentrando l'attenzione su R. S. (che si era posizionata a sinistra per chi guarda: cfr. verbale di incidente probatorio avanti al GIP il 27/6/2005) e la sorella, indicava subito l'imputata, dichiarando di riconoscerla perché aveva dei segni sulle braccia.

Analogo riconoscimento effettuava il F., che indicava subito l'imputata e, a domanda, esprimeva qualche perplessità rispetto alla sorella in conseguenza della presenza di segni sulle braccia, che entrambe le sorelle presentano.

Tali segni sulle braccia, di cui avevano parlato i testimoni durante la deposizione dibattimentale, sono stati descritti come “dei graffi” da F. e come “bruciature, cicatrici” da O. (ud. 7/11/07).

Nessuno di essi, tuttavia, ha mai definito tali segni come “tatuaggi”, nonostante il prolungato contatto con la giovane – che aveva entrambe le braccia scoperte – ed il fatto che il tatuaggio sia un segno difficilmente confondibile!

Eppure, la sorella dell'imputata ha *“sul braccio un tatuaggio tribale, mentre la ragazza ripresa dalla telecamera non aveva alcun tipo di tatuaggio”*, come dichiarato dall'operante Esposti Marco (ud. 7/11/07) e come chiaramente visibile nei fotogrammi allegati alla consulenza tecnica.

Quanto alle conclusioni della consulenza fisionomica, pare a questa Corte assai riduttivo escluderne la piena valenza probatoria – come ha fatto il difensore appellante – solo sul presupposto che il CT ha concluso per un giudizio di “compatibilità” e non di “compatibilità totale”, in quanto una lettura serena e approfondita dell'intera esposizione del consulente consente, invece, di apprezzarne la serietà di espletamento e l'efficacia probatoria.

Il CT, infatti, ha dapprima comparato i connotati essenziali del volto in ripresa frontale e di profilo tra R. S. e la sconosciuta ripresa dal filmato, ravvisando molteplici somiglianze sotto i profili dell'ovale del viso, del profilo, fronte, sopracciglio, attaccatura dei capelli, naso, bocca, mento, ed ha effettuato di seguito una comparazione fisionomica tra l'imputata e la sorella per evidenziare le dissomiglianze fra le stesse.

Ha così potuto rilevare che *“le due sorelle gemelle riprese frontalmente presentano delle diversità nella tipologia delle sopracciglia, della forma del labbro superiore e del mento ed inoltre la sorella presenta*

*un contrassegno sul dorso del naso .. è diversa anche la distanza dall'angolo esterno dell'occhio alla punta esterna del sopracciglio” ed a pag.47 è riportata una eloquente evidenziazione fotografica delle diversità dei due volti:*

*“la sorella ha un sopracciglio più basso ... il labbro superiore di R. S. sia più carnoso e sporgente; la perpendicolare .. tracciata dal punto più estremo del mento mostra la diversità della prominenza e della rotondità dei due connotati”.*

Con queste precisazioni il giudizio di compatibilità fra R. S. e la sconosciuta della gioielleria si riempie di contenuto esplicativo e consente, quindi, di comprendere meglio i termini della non compatibilità totale ritenuta dal tecnico, il quale infatti a pag. 50 spiega:

*“gli elementi presenti nei due individui a confronto permettono di rilevare numerosi particolari antropometrici facciali simili in entrambi gli individui: non è possibile comunque, vista la definizione di almeno una delle immagini a confronto, evidenziare contrassegni (nei, cicatrici, rughe caratteristiche ecc.) nei due individui messi a confronto che porterebbero ad un giudizio di compatibilità totale” (pag.50 dell'elaborato scritto, acquisito al fascicolo), laddove per compatibilità totale deve intendersi, appunto, la presenza di “eventuali particolarità anatomiche singolari, contrassegni, riscontrabili in entrambi gli individui a confronto” (pag.8).*

Come si può vedere, pertanto, il giudizio di “compatibilità” non fonda affatto un incerto giudizio di responsabilità penale di R. S., che va invece pienamente confermato.

La sentenza di 1° grado merita conferma anche quanto al giudizio di bilanciamento fra circostanze, invocato dall'appellante col favore della prevalenza delle attenuanti, ove si consideri che ai precedenti specifici

riportati dalla R. in numero elevato ed a far data da età assai giovane (il primo reato è stato commesso nel 2002) si aggiunge un comportamento tutt'altro che collaborativo.

La R. infatti, non solo è rimasta contumace in entrambi i gradi di giudizio, ma non si è presentata neppure all'incidente probatorio, costringendo l'Autorità Giudiziaria a disporre l'accompagnamento coattivo.

Confermata dunque la sentenza di 1° grado, ritiene questa Corte che occorra verificare se, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione dei reati, si sia o meno compiuto il termine prescrizionale; operazione che richiede la preliminare individuazione della legge più favorevole applicabile.

Nella specie, ai sensi dell'art. 2 cp e del secondo comma dell'art.10 L 5.12.2005 n.251, per determinare il tempo di prescrizione dei reati contestati all'imputata va applicata la disciplina attualmente in vigore, atteso che – ove si facesse applicazione della disciplina previgente – dovrebbe considerarsi che il reato oggettivamente più grave in quanto avente la pena edittale più alta (cioè, l'uso indebito di carte di credito - capo 2) si prescriverebbe soltanto al 15 gennaio 2017, non avendo su di esso alcuna incidenza la concessione delle attenuanti generiche equivalenti, in quanto il reato non è circostanziato.

Al contrario, ritenendo applicabile la disciplina previgente l'entrata in vigore della L 251/2005, si avrebbe l'intervenuta prescrizione (al 15 gennaio 2012) del reato sub 1) meno grave, trattandosi di reato circostanziato, come tale suscettibile di comparazione con le attenuanti generiche.

È fuori di dubbio infatti che il criterio ispiratore della disciplina dell'istituto è quello del favor rei, come è reso evidente dall'espresso richiamo all'art.2 del codice penale, contenuto nell'art.10 L 251/05.

Tale ispirazione di fondo deve guidare anche l'applicazione in concreto della normativa, pena antinomie insuperabili, già evidenziate (cfr. sulla materia: Cass. V 1/10/2009 n.48042).

Questa Corte, invero, non ritiene applicabili le due diverse leggi (quella previgente e la L 251/05 in vigore) nell'ambito di un medesimo processo, ostandovi la valutazione cumulativa del fatto-reato ed il medesimo contesto spazio-temporale di commissione, pur dovendosi dare atto che, diversamente opinando, il reato sub 1) sarebbe prescritto alla data del 15 gennaio 2012.

Facendo corretta applicazione del principio sopra esposto, va dichiarata l'estinzione del reato sub 2) per intervenuta prescrizione alla data del 15 gennaio 2012 e conseguentemente dev'essere rideterminata la pena per il capo 1), che questa Corte ritiene congruo fissare in mesi 9 di reclusione ed € 250,00 di multa, cui consegue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

Le ulteriori disposizioni della sentenza di primo grado devono infine trovare conferma.

### **PQM**

Visti gli artt.593 ss, 605 cpp, 157 cp,  
in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara non doversi procedere nei confronti di R.S. per essere il reato di cui al capo 2)



estinto per intervenuta prescrizione; ridetermina la pena per il capo 1)  
in mesi 9 di reclusione ed €250,00 di multa.

Conferma nel resto.

Così deciso in camera di consiglio in Torino l'11/12/2013

Il Consigliere Estensore

dr.ssa Silvana Podda

Il Presidente

dr.ssa Rosalia Rinaldi

Depositato in cancelleria

il 23 dicembre 2013